

**Nota:**

*Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con numerose sentenze del 16 febbraio 2006, emesse in procedimenti iniziati d'ufficio dal Commissario per gli usi civici del Lazio nei confronti di moltissimi comuni del Lazio, hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici a promuovere d'ufficio i giudizi nei quali lo stesso giudice ordinava ai Comuni di provvedere al reperimento e alla collazione di tutti i provvedimenti commissariali interessanti il territorio comunale e alla trascrizione delle sentenze presso il competente ufficio del territorio.*

*Le S. U. hanno confermato che la trascrizione delle sentenze è attività amministrativa, che di per sé non richiede la “risoluzione di controversie” e quindi esula dalle funzioni giurisdizionali proprie del Commissario.*

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)



06420/06

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -

Usi civili

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Pres. di sezione -

giurisdiizione

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -

R.G.N. 10515/0

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Cron.

Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -

Rep.

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Ud.16/02/06

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -

C.C.

Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

Dott. Raffaele BOTTA - Consigliere -

AV LETTERA

ha pronunciato la seguente

CP 11292/03

A 76328/06

## ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta

Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI BORGOVELINO;

2006

- *intimato* -

279

per regolamento preventivo di giurisdizione in



relazione al giudizio pendente n. R.G. 199/00 del

Commissariato usi civici di ROMA;

udito l'avvocato LETTERA dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/02/06 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, sollevino, in quanto non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 24, secondo comma e all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 29, secondo comma della legge 16 giugno 1927, n. 1766 quale risultante dalla precedente decisione della Corte n. 46 del 1995, in relazione anche al quarto comma del medesimo articolo nella parte in cui prevede una iniziativa del commissario per la completa esecuzione delle proprie decisioni.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Commissario per gli usi civici nel Lazio, Toscana ed Umbria ha fatto citare a comparire davanti a sé dapprima il Comune di Borgovelino e successivamente anche la Regione Lazio, promovendo di ufficio un giudizio al fine di «provvedere al reperimento e alla collazione di tutti i provvedimenti emessi da questo Giudice per il territorio del Comune di Borgovelino», ad «attualizzare secondo il vigente catasto gli identificativi delle terre oggetto dei provvedimenti citati», a «disporre la trascrizione dei medesimi presso il competente Ufficio del Territorio».

La Regione Lazio ha chiesto a questa Corte, con istanza di regolamento preventivo, di dichiarare il difetto di giurisdizione, in base a tre motivi.

Il Comune di Borgovelino non ha svolto attività difensive in questa sede.

Il procuratore generale ha presentato le sue requisitorie, chiedendo che venga sollevata, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 - II comma L. 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui consente ai commissari per gli usi civici l'esercizio di ufficio di poteri giurisdizionali,

ai fini dell'esecuzione delle loro precedenti decisioni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi addotti a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione, la Regione Lazio osserva:

- che il giudizio non attiene alla *qualitas soli* ed è stato iniziato in mancanza di ogni controversia;

- che i commissari per gli usi civici sono carenti di ogni potere, relativamente ai loro pregressi provvedimenti di carattere amministrativo;

- che la trascrizione delle decisioni aventi natura giurisdizionale non richiede l'esplicazione di attività a sua volta giurisdizionale, né di esecuzione né di cognizione, trattandosi di incumbenti di cancelleria di carattere amministrativo.

Nel loro nucleo essenziale le deduzioni della ricorrente sono fondate.

Contrariamente a quanto ha opinato il Procuratore generale, il promovimento del giudizio di cui si tratta non può ritenersi giustificato dal disposto dell'art. 29 - IV comma L. 16 giugno 1927, n. 1766 (salvo peraltro il vaglio della sua

legittimità, da demandare alla Corte costituzionale), secondo cui «i commissari cureranno la completa esecuzione delle proprie decisioni e di quelle anteriori, ma non ancora eseguite».

All'atto della loro istituzione, ai commissari per gli usi civici erano state demandate funzioni sia amministrative sia giurisdizionali: le une per l'accertamento, la valutazione e liquidazione dei diritti civici sulle terre di proprietà privata, per lo scioglimento delle promiscuità esistenti tra comuni o tra diverse frazioni di uno stesso comuni, per la verifica e reintegra dei demani comunali, per la sistemazione delle terre di uso civico secondo appositi piani di utilizzazione, per tutte le operazioni, come alienazioni, legittimazioni, ripartizioni, comportanti la trasformazione del demanio in allodio; le altre per la decisione di «tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate». Le prime, in seguito all'attuazione dell'ordinamento regionale, sono

state però integralmente trasferite alle Regioni dall'art. 66 - V e VI comma D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sicché l'ufficio del commissario, sebbene non soppresso, è rimasto operante soltanto «come organo di giurisdizione speciale per la risoluzione delle controversie affidate alla sua cognizione» (Cass. s.u. 28 ottobre 1983 n. 6373). Da questo ambito esula il compito che il citato art. 29 - IV comma L. 16 giugno 1927, n. 1766 affidava ai commissari: anche per le pronunce emesse nell'esercizio della funzione giurisdizionale, l'esecuzione dà luogo ad attività che di per sé non richiedono la "risoluzione di controversie". Ne consegue che ai commissari per gli usi civici, nel campo dell'esecuzione delle decisioni da loro stessi adottate in sede giurisdizionale, è rimasto attribuito soltanto il compito di decidere sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti interessate (cfr. Cass. s.u. 18 ottobre 1984 n. 5253, 1 aprile 1987 n. 3112, 10 marzo 1992 n. 2858).

La questione di costituzionalità prospettata dal Procuratore generale risulta quindi priva del requisito della rilevanza, poiché investe una norma ininfluente ai fini dell'affermazione della sussistenza - o non - della giurisdizione del

Commissario per gli usi civici nel Lazio, Toscana ed Umbria, con riguardo al procedimento di cui si tratta.

D'altra parte, la trascrizione delle sentenze esula comunque dalla loro "esecuzione" in senso proprio, ossia dal complesso degli atti e dei comportamenti destinati ad adeguare alla decisione la realtà materiale, che in ipotesi non le sia conforme. Si tratta, invece, di un adempimento finalizzato al diverso scopo di pubblicizzare il provvedimento, rendendolo opponibile, con effetto dalla data di trascrizione della domanda, agli aventi causa che in precedenza non abbiano trascritto il proprio acquisto (il che peraltro non occorre per le decisioni dei commissari per gli usi civici, dato che la natura demaniale di un immobile può essere fatta valere nei confronti di chiunque, indipendentemente dall'avvenuto compimento della formalità in questione) e a darvi corso, del resto, non è tenuto il giudice, ma il cancelliere (art. 6 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).

Con la sua abnorme iniziativa, dunque, il Commissario per gli usi civici del Lazio, Toscana ed Umbria, in assenza di ogni controversia tra gli interessati, ha promosso un procedimento

10515/2003

giurisdizionale, in luogo di quello di carattere amministrativo interno, di cui semmai avrebbe potuto sollecitare l'attivazione da parte della cancelleria, nell'esercizio dei poteri di direzione degli uffici giudiziari, che sono attribuiti ai magistrati che vi sono preposti.

Va pertanto dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione.


Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, non avendo il Comune di Borgovelino, né nel giudizio a quo né in questa sede, assunto posizioni divergenti da quelle della Regione Lazio.

DISPOSITIVO

La Corte dichiara il difetto assoluto di giurisdizione; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Roma, 16 febbraio 2006

Il Presidente



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

E' copia conforme all'originale

Roma, li **23 MAR. 2006**



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

10515/2003

Depositata in Cancelleria



oggi, **23 MAR. 2006**  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista